



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n.3959

IL RETTORE

- VISTA la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 30.10.2015, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine al Regolamento “*Albo degli Enti accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*” ;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 30.10.2015, ha approvato il suddetto Regolamento;

EMANA

Il Regolamento “**Albo degli Enti accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro**” nella formulazione sottoriportata:

Art.1 – Albo degli Enti accreditati

1. Al fine di favorire l’incontro e il libero confronto tra l’Ateneo e le forme associative presenti sul territorio e di promuoverne l’originale apporto ad iniziative in campo sociale, scientifico e culturale, è istituito l’Albo degli Enti accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. L’accreditamento attribuisce la qualifica di Ente accreditato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dà la possibilità di attivare rapporti di collaborazione scientifica e/o di didattica finalizzati a specifiche iniziative di interesse accademico.
3. Possono chiedere l’accreditamento gli Enti di cui al successivo comma 4, previo accertamento da parte dell’Università dei seguenti requisiti:
 - esistenza di uno scopo possibile e lecito;
 - congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione del fine comune;
 - pertinenza dell’oggetto sociale dell’Ente con le finalità istituzionali dell’Università.
4. L’Albo è diviso in sei Sezioni:
 - Associazioni;
 - Fondazioni;
 - Comitati;
 - ONLUS;
 - Imprese sociali;
 - Altri Enti del Terzo Settore.

5. L'accreditamento non comporta l'erogazione, ad alcun titolo, di contributi finanziari a carico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2 – Procedura di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento, sottoscritta dal Presidente o da un rappresentante dell'Ente, è un atto volontario ed è formulata su apposito modulo predisposto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. La domanda di accreditamento all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
 - c) relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - d) copia dei bilanci consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di accreditamento;
 - e) elenco dei componenti degli organi direttivi dell'Ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante, con dati anagrafici e relativi codici fiscali;Nel caso di ONLUS occorre allegare copia dell'istanza di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS con il protocollo di deposito, corredata dal codice fiscale dell'Ente.
3. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvede ad esaminare le domande di accreditamento all'Albo entro trenta giorni dalla richiesta. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi.
4. L'ufficio amministrativo competente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e comunica all'Ente l'avvenuto accreditamento o l'eventuale cancellazione di cui all'art. 8.
5. L'elenco degli Enti accreditati è pubblicato su apposita pagina del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
6. Gli Enti accreditati possono riportare nei propri atti il riferimento all'accreditamento mediante la dicitura: "Ente accreditato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro".

Art. 3 – Rapporti di collaborazione

1. Gli Enti accreditati collaborano con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attraverso la stipula di apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento di specifiche attività culturali, scientifiche e didattiche, ivi compresi i tirocini formativi per studenti e laureati.
2. Gli Enti accreditati possono, altresì, ottenere il patrocinio di eventi legati alla propria attività istituzionale e la concessione in uso di locali e strutture dell'Università, in occasione di eventi e manifestazioni culturali, in conformità ai vigenti Regolamenti per la concessione di patrocinii e per la concessione in uso di aule e spazi.

3. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può conferire titoli di benemerenzza agli Enti che hanno contribuito in maniera significativa al sostegno delle attività istituzionali dell'Ateneo e che si siano distinti in ambito sociale, civile, istituzionale ed economico/imprenditoriale, secondo quanto disposto dal "Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici" (D.R. 2480 del 09/07/2015).

Art. 4 – Consulta degli Enti accreditati

1. E' istituita la Consulta degli Enti accreditati, che persegue i seguenti obiettivi:
 - promuovere lo sviluppo di relazioni organiche e sinergiche tra gli Enti e l'Ateneo;
 - costituire un momento d'incontro, scambio e arricchimento reciproco, anche al fine di progettare iniziative, occasioni formative e azioni unitarie su temi di comune interesse;
 - porsi come soggetto propositivo rispetto alle istituzioni pubbliche, con particolare riferimento all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. La Consulta è composta dai rappresentanti legali degli Enti iscritti nell'Albo ed elegge al suo interno il Presidente, che convoca e presiede le riunioni e cura i rapporti con gli organi di Ateneo. Il presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo.
3. Il Rettore o suo delegato sono invitati permanenti della Consulta senza diritto di voto.

Art. 5 – Richiesta di certificati

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro rilascia i certificati di accreditamento all'Albo su apposita istanza.
2. Il rappresentante legale dell'Ente può anche autocertificare l'accREDITAMENTO all'Albo.

Art. 6 – Comunicazioni obbligatorie

1. Gli Enti accreditati comunicano all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ogni modifica apportata allo statuto e/o all'atto costitutivo. La comunicazione deve essere presentata da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'Ente.
2. Alla comunicazione deve essere allegata copia della deliberazione con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
3. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate per le variazioni concernenti:
 - la nomina degli organi direttivi;
 - i trasferimenti di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
 - le deliberazioni di scioglimento.

Art. 7 – Enti stranieri

1. Gli Enti stranieri che operano in Italia o che abbiano in Italia la sede nell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività possono avanzare richiesta di accreditamento all'Albo su presentazione della seguente documentazione:
 - istanza di accreditamento;
 - atto costitutivo dell'ente straniero;

- delibera dell'Ente straniero relativa all'apertura della sede operativa in Italia e alla nomina del Rappresentante legale in Italia.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dell'Ente dall'Albo è disposta in caso di:
 - a) richiesta da parte dello stesso Ente;
 - b) provvedimento motivato dell'Amministrazione per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, di cui all'art. 1. All'Ente interessato è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge;
 - c) cessazione dell'attività da parte dell'Ente.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Bari, 19 novembre 2015

IL RETTORE
Prof. Antonio Felice URICCHIO